

EMILIANO BEZZON

FERDINANDO LONGOBARDO

PROCEDURE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ISBN 978-88-387-5421-7

Aggiornamento marzo 2011

AVVERTENZA

Le pagine che seguono sostituiscono le corrispondenti pagine del volume.

I testi novellati sono evidenziati in rosso, quelli soppressi sono barrati in rosso.

In tal modo l'utente avrà a disposizione sia il testo con le modifiche evidenziate che quello uniforme all'impostazione della edizione di riferimento, a seconda che scelga di stamparlo a colori o in bianco e nero.

Unitamente alla notizia di reato si provvederà a trasmettere la documentazione relativa all'attività svolta:

Annotazione di P.G.
Verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore
Verbale di sommarie informazioni dell'indagato
Verbale di spontanee dichiarazioni dell'indagato
Verbale di sommarie informazioni della persona informata sui fatti
Verbale di sequestro probatorio

4. La guida senza patente

Art. 116 c.d.s. - *Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.*

➤ *Sanzioni principali*

Per chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, oppure chi guida con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, si ha l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032.

➤ *Sanzioni accessorie*

Con la modifica introdotta dalla legge 120/2010, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di cui al comma 13, deve essere applicata provvisoriamente per trenta giorni secondo quanto disposto dall'art. 224-ter c.d.s. Come indicato dal Ministero dell'interno con la circolare del 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 il veicolo può essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, purché idoneo ad assumerne i relativi obblighi. In alternativa, il veicolo dovrà essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, come precisato dalla predetta circolare 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9, ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del d.P.R. n. 571/1982.

Procedure di P.G.

Ipotizzando un reato concernente la guida di un veicolo sprovvisto di patente di guida.

Attività di informazione

Per questo tipo di reato l'apprendimento della notizia di reato avviene di norma direttamente da parte della P.G.:

Vedi modello **93**

93 Annotazione di P.G.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

**ANNOTAZIONE
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI INDAGINE DI P.G.**
(ai sensi dell'art. 357 c.p.p.)

N. prot.

Luogo e data

In relazione al reato di cui all'art. 116, comma 13, del d.lgs. 285/92 (codice della strada) - guida di veicolo a motore sprovvisto di patente di guida

Il sottoscritto agente di P.G. in servizio presso il Comando in epigrafe indicato, dà atto che alle ore del in fermava un autovettura marca tipo targata per un controllo della documentazione prevista dalla disciplina per la circolazione stradale.

Alla guida del veicolo si trovava il Sig. nato/a a, il residente a in, identificato tramite, numero, rilasciata il, da domicilio per le notificazioni, il quale risultava sprovvisto della patente di guida. Nell'immediatezza del fatto, interpellato riguardo all'effettiva titolarità del documento questi affermava che gli era stata revocata da poco tempo e stava aspettando il trascorrere del tempo previsto per potere richiedere il rilascio di un nuovo documento abilitativo.

Da un accertamento presso la banca dati della M.C.T.C. di si verificava che il Sig., era stato titolare di patente di guida numero di categoria, revocata in data con provvedimento notificato il, da

Il conducente veniva informato che a suo carico si sarebbe provveduto a redigere informativa di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 116, comma 13 del vigente codice della strada. Si provvedeva pertanto a compilare il verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina dell'Avvocato di fiducia.

In tempi successivi il Sig. in merito al mancato possesso della patente di guida rilasciava verbalmente spontanee dichiarazioni che si allegano alla presente.

Il veicolo risultato di proprietà dello stesso conducente, veniva sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo provvisorio di 30 giorni, ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s.

Segue

affidandolo alla custodia del: Sig.,
nato a, il, residente a,
in,
documento,
il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di sequestro,
impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di esibirla a
richiesta dell'A.G. - obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p. -.

L'operatore di P.G.

.....

Attività di indagine

Distinta nelle due attività tipiche di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova e di ricerca e di assicurazione della prova:

→ L'identificazione dell'indagato

Verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore

(Si rimanda al documento n. 14 della parte generale, trattandosi di attività che non ha alcuna specificità per la procedura in questione).

→ Le spontanee dichiarazioni dell'indagato:

Vedi modello 94

⇒ Il sequestro preventivo dei veicoli oggetto del reato:

Vedi modello **95**

95 Verbale di sequestro preventivo

CORPO DI POLIZIA LOCALE

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO (ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p.)

N. prot.

Luogo e data

A carico di nato a il, residente in via identificato mediante

In data alle ore **i sottoscritti ufficiali di P.G.**, a, in, intervenuti in seguito alla commissione del reato di cui all'art. 116, comma 13 del d.lgs. 285/92 (codice della strada) = condurre un veicolo sprovvisto di patente di guida. Premesso che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare e protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Considerata l'impossibilità determinata dalla situazione di urgenza che non consentiva di attendere il provvedimento del Giudice, né l'intervento immediato da parte del P.M. presso il Tribunale di

Ha proceduto al sequestro dell'autovettura targa, **marca**, **tipo** di proprietà del Sig. meglio in epigrafe indicato.

Alla custodia delle cose sequestrate si è provveduto, trattandosi di cosa che non era possibile custodire presso gli uffici giudiziari, mediante l'affidamento a (generalità /estremi documento), il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di esibirla a richiesta dell'A.G., obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p.

Letto, confermato, sottoscritto:

L'ufficiale di P.G.

Il custode

Attività di comunicazione all'A.G.

Dopo avere appreso la notizia di reato e svolto l'attività di indagine deve essere messo al corrente l'A.G., nei termini e nei modi illustrati nella parte relativa ai singoli atti.

Vedi modello **96**

vigente codice della strada. Contestualmente veniva compilato il verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina dell'Avvocato di fiducia.

Successivamente il Sig. in merito al mancato possesso della patente di guida rilasciava verbalmente spontanee dichiarazioni che si allegano alla presente.

Il veicolo risultato di proprietà dello stesso conducente, veniva sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo provvisorio di 30 giorni, ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s. affidandolo alla custodia del: Sig., nato a, il, residente a, in, documento, il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di esibirla a richiesta dell'A.G. - obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p. -.

Si trasmette in allegato la documentazione, relativa alle attività svolte.

L'ufficiale di P.G.

.....

Unitamente alla notizia di reato si provvederà a trasmettere la documentazione relativa all'attività svolta:

*Annotazione di P.G.
Verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore
Verbale di spontanee dichiarazioni dell'indagato
~~Verbale di sequestro preventivo~~*

5. La guida in stato di ebbrezza

Art. 186 c.d.s. - *Guida sotto l'influenza dell'alcool*

➤ *Sanzioni principali*

Per chi guida in stato di ebbrezza si hanno le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);

b) l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);

c) l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui alle lettere precedenti sono raddoppiate.

Per chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento dello stato psicofisico si ha l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

➤ *Sanzioni accessorie*

Amministrative - la sospensione o la revoca della patente di guida e, in caso di incidente stradale il fermo amministrativo del veicolo (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato) che, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'interno del 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, non può essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, perché inidoneo ad assumerne i relativi obblighi, ma dovrà essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, come precisato dalla predetta circolare 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9, ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del d.P.R. n. 571/1982.

Amministrative - quando si accerta un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi litro oppure in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento dello stato psicofisico, si prevede che con la sentenza di condanna sia sempre disposta la confisca dei veicoli (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso, come introdotto dalla legge) secondo quanto disposto dall'art. 224-ter c.d.s.

➤ *Note*

L'accertamento dello stato di ebbrezza, attraverso etilometro o presso le strutture sanitarie, caratterizza un accertamento urgente sulla persona, previsto dall'art. 354, comma 3, c.p.p. Per tali atti, la vigente normativa (art. 114 disp. att. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356, comma 2, c.p.p.).

Riguardo al veicolo si possono ipotizzare i seguenti casi:

- in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi litro oppure il conducente si rifiuti di sottoporsi ad accertamento dello stato psicofisico si provvede al sequestro ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s.;
- se il tasso alcolemico accertato è pari o inferiore a 1,5, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo solo se l'accertamento consegue ad incidente stradale;
- negli altri casi deve essere affidato a persona idonea ad essere nominato custode; in mancanza deve essere fatto trasportare presso un luogo indicato dall'interessato, a sue spese.

Art. 186-bis c.d.s. - *Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*

Si ritiene opportuno evidenziare che la legge 120/2010 ha introdotto l'art. 186-bis, con cui vengono sanzionate le seguenti categorie di conducenti qualora sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a zero:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 c.d.s.;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 c.d.s.;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Qualora si accerti un tasso alcolemico tra 0 e 0,5 g/l la sanzione è solo amministrativa mentre, se l'alterazione supera questi valori, si hanno le stesse sanzioni previste dall'art. 186, aumentate da un terzo alla metà.

Procedure di P.G.

La disciplina della guida in stato di ebbrezza è molto simile a quella della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per questo motivo si ipotizza una procedura di P.G. riguardo ad una guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, mentre nel paragrafo relativo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti si ipotizzerà un rifiuto a sottoporsi ad accertamento dello stato psicofisico.

Attività di informazione

Per questo tipo di reato l'apprendimento della notizia di reato avviene di norma direttamente da parte della P.G.:

Vedi modello (97)

97 Annotazione di P.G.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

**ANNOTAZIONE
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI INDAGINE DI P.G.**
(ai sensi dell'art. 357 c.p.p.)

N. prot.

Luogo e data

In relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, del d.lgs. 285/92 (codice della strada) - guida di veicolo da parte di conducente in stato di ebbrezza

Il sottoscritto agente di P.G. in servizio presso il Comando in epigrafe indicato, dà atto che alle ore del in fermava un'autovettura marca tipo targata per un controllo dello stato psicofisico del suo conducente.

Alla guida del veicolo si trovava il Sig. nato/a a, il residente a in, identificato tramite, numero, rilasciata il, da domicilio per le notificazioni

Alla richiesta se voleva sottoporsi a pre-test per accertare il suo stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcol, il conducente si dichiarava disposto a sottoporsi a tale prova, la quale dava esito positivo.

In considerazione della positività riscontrata al pre-test lo stesso veniva invitato a sottoporsi a prova etilometrica. Trattandosi di un accertamento urgente sulla persona, attività disciplinata dall'art. 354 c.p.p., si avvisava il conducente che aveva la facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, senza che questi potesse essere preventivamente avvisato (art. 114 disp. att.). Il Sig. dichiarava di non avere avvocato di fiducia.

L'esito della prova etilometrica era il seguente:

- prima prova: 1,86 g/l
- seconda prova: 1,54 g/l

Con i livelli alcolimetrici misurati la fattispecie di reato accertata è quella prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 186, del vigente codice della strada. Per tale motivo si informava il conducente che a suo carico si sarebbe provveduto a redigere informativa di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria per il reato in epigrafe indicato. Si provvedeva pertanto a compilare il verbale di identificazione e di elezione di domicilio.

Trattandosi di veicolo che risultava di proprietà dello stesso conducente ed in considerazione del fatto che si trattava di un bene che deve essere confiscato ai sensi dell'art. 224-

Segue

ter c.d.s. procedeva all'attività di sequestro amministrativo del veicolo in questione affidandolo alla custodia del: Sig., nato a, il, residente a, in, documento, il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di esibirla a richiesta dell'A.G. - obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p. -.

L'operatore di P.G.

.....

Attività di indagine

Distinta nelle due attività tipiche di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova e di ricerca e di assicurazione della prova:

→ L'identificazione dell'indagato

Verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore

(Si rimanda al documento n. 14 della parte generale, trattandosi di attività che non ha alcuna specificità per la procedura in questione).

→ Accertamenti urgenti sulle persone:

Vedi modello 98

99 ~~Verbale di sequestro preventivo~~

CORPO DI POLIZIA LOCALE

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p.)

N. prot. _____

Luogo e data _____

A carico di nato a il, residente in via
identificato mediante

In data alle ore **i sottoscritti ufficiali di P.G.**, a, in,
interventuti in seguito alla commissione del reato di cui all'art. 186, comma 2 del d.lgs. 285/
92 (codice della strada) = condurre un veicolo in stato di ebbrezza:

Premesso che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare e pro-
trarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati e che la cosa
pertinente al reato deve essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., disposta dal
giudice in caso di condanna:

**Considerata l'impossibilità determinata dalla situazione di urgenza che non consenti-
va di attendere il provvedimento del Giudice, né l'intervento immediato da parte del
P.M.** presso il Tribunale di

Ha proceduto al sequestro dell'autovettura targa, **marca**, **tipo**
..... di proprietà del Sig. meglio in epigrafe indicato:

Alla custodia delle cose sequestrate si è provveduto, trattandosi di cosa che non era possi-
bile custodire presso gli uffici giudiziari, mediante l'affidamento a (generalità /estremi
documento), il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di
sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di
esibirla a richiesta dell'A.G., obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p.

Letto, confermato, sottoscritto:

L'ufficiale di P.G.

.....

Il custode

.....

L'esito della prova etilometrica era il seguente:

- prima prova: 1,86 g/l
- seconda prova: 1,54 g/l

Dell'accertamento urgente sulla persona è stato redatto apposito verbale che si allega alla presente.

Con i livelli alcolimetrici misurati la fattispecie di reato accertata è quella prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 186, del vigente codice della strada. Per tale motivo si informava il conducente che a suo carico si sarebbe provveduto a redigere informativa di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria per il reato in epigrafe indicato. Si provvedeva pertanto a compilare il verbale di identificazione e di elezione di domicilio.

Trattandosi di veicolo che risultava di proprietà dello stesso conducente ed in considerazione del fatto che si trattava di un bene che deve essere confiscato ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s. procedeva all'attività di sequestro amministrativo del veicolo in questione affidandolo alla custodia del: Sig., nato a, il, residente a, in, documento, il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di esibirla a richiesta dell'A.G. - obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p. -.

Si trasmette in allegato la documentazione, relativa alle attività svolte.

L'ufficiale di P.G.

.....

Unitamente alla notizia di reato si provvederà a trasmettere la documentazione relativa all'attività svolta:

Annotazione di P.G.

Verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore

Verbale di accertamenti urgenti sulla persona

~~Verbale di sequestro preventivo~~

6. La guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Art. 187 c.d.s. - *Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*

➤ *Sanzioni principali*

Per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è prevista l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.

Per chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento dello stato psico-fisico si ha l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

➤ *Sanzioni accessorie*

Amministrative - la sospensione o la revoca della patente di guida e, in caso di incidente stradale il fermo amministrativo del veicolo (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato) che, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'interno del 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, non può essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, perché inidoneo ad assumerne i relativi obblighi, ma dovrà essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, come precisato dalla predetta circolare 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9, ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del d.P.R. n. 571/1982.

Amministrative - quando si accerta la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope oppure in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento dello stato psico-fisico, si prevede che con la sentenza di condanna sia sempre disposta la confisca dei veicoli (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso, come introdotto dalla legge) secondo quanto disposto dall'art. 224-ter c.d.s.

➤ *Note*

L'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti presso le strutture sanitarie, caratterizza un accertamento urgente sulla persona, previsto dall'art. 354, comma 3, c.p.p. Per tali atti, la vigente normativa (art. 114 disp. att. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356, comma 2, c.p.p.).

Riguardo al veicolo si possono ipotizzare i seguenti casi:

- in caso di accertamento dell'alterazione dello stato psico-fisico per assunzione di stupefacenti oppure il conducente si rifiuti di sottoporsi ad accertamento dello stato psico-fisico si provvede al sequestro ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s.;
- negli altri casi deve essere affidato a persona idonea ad essere nominato custode; in mancanza deve essere fatto trasportare presso un luogo indicato dall'interessato, a sue spese.

Procedure di P.G.

Come già indicato in precedenza la disciplina della guida in stato di ebbrezza è molto simile a quella della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per questo motivo, rimandando al capitolo precedente un accertamento strumentale dello stato psicofisico, ora si ipotizza una procedura di P.G. a seguito di rifiuto a sottoporsi ad accertamento dello stato psicofisico in caso di sospetto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Attività di informazione

Per questo tipo di reato l'apprendimento della notizia di reato avviene di norma direttamente da parte della P.G.:

Vedi modello **(101)**

101 Annotazione di P.G.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

**ANNOTAZIONE
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI INDAGINE DI P.G.**
(ai sensi dell'art. 357 c.p.p.)

N. prot.

Luogo e data

In relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, del d.lgs. 285/92 (codice della strada) - guida di veicolo da parte di conducente che si rifiuta di sottoporsi a controllo dello stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti

Il sottoscritto agente di P.G. in servizio presso il Comando in epigrafe indicato, dà atto che alle ore del in fermava un'autovettura marca tipo targata per un controllo dello stato psicofisico del suo conducente.

Alla guida del veicolo si trovava il Sig. nato/a a, il residente a in, identificato tramite, numero, rilasciata il, da domicilio per le notificazioni

Alla richiesta se voleva sottoporsi a pre-test per accertare il suo stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti, il conducente si dichiarava non disposto a sottoporsi a tale prova.

In forza di quanto disposto dall'art. 187, comma 8, il quale richiama le sanzioni di cui all'art. 186, comma 7, chiunque si rifiuti di sottoporsi alle sanzioni penali previste da quest'ultimo articolo è punito anche con la confisca del veicolo in caso di condanna.

Per tale motivo si informava il Sig., che a seguito del suo rifiuto si sarebbe proceduto, secondo quanto disposto dall'art. 187, comma 8, a redigere informativa notizia di reato. Contestualmente si provvedeva a compilare il verbale di identificazione e di elezione di domicilio.

Trattandosi di veicolo che risultava di proprietà dello stesso conducente ed in considerazione del fatto che si trattava di un bene che deve essere confiscato ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s. procedeva all'attività di sequestro amministrativo del veicolo in questione affidandolo alla custodia del: Sig., nato a, il, residente a, in, documento, il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di esibirla a richiesta dell'A.G. - obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p. -.

L'operatore di P.G.

.....

102 Verbale di sequestro preventivo

CORPO DI POLIZIA LOCALE

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(ai sensi dell'art. 321 comma 3-bis c.p.p.)

N. prot.

Luogo e data

A carico di nato a il, residente in via
identificato mediante

In data alle ore **i sottoscritti ufficiali di P.G.**, a, in,
interventuti in seguito alla commissione del reato di cui all'art. 187, comma 8 del d.lgs. 285/
92 (codice della strada) = conducente di veicolo che si rifiuta di sottoporsi ad accertamento
dello stato psicofisico per sospetta assunzione di sostanze stupefacenti.

Premesso che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare e pro-
trarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati e che la cosa
pertinente al reato deve essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., disposta dal
giudice in caso di condanna:

**Considerata l'impossibilità determinata dalla situazione di urgenza che non consenti-
va di attendere il provvedimento del Giudice, né l'intervento immediato da parte del
P.M.** presso il Tribunale di

Ha proceduto al sequestro dell'autovettura targa, **marca**, **tipo**
..... di proprietà del Sig. meglio in epigrafe indicato:

Alla custodia delle cose sequestrate si è provveduto, trattandosi di cosa che non era possi-
bile custodire presso gli uffici giudiziari, mediante l'affidamento a (generalità /estremi
documento), il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di
sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di
esibirla a richiesta dell'A.G., obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p.

Letto, confermato, sottoscritto:

L'ufficiale di P.G.

Il custode

.....

.....

reato. Contestualmente si provvedeva a compilare il verbale di identificazione e di elezione di domicilio.

Trattandosi di veicolo che risultava di proprietà dello stesso conducente ed in considerazione del fatto che si trattava di un bene che deve essere confiscato ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s. procedeva all'attività di sequestro amministrativo del veicolo in questione affidandolo alla custodia del: Sig., nato a, il, residente a, in, documento, il quale reso edotto dell'obbligo di custodire diligentemente la cosa oggetto di sequestro, impedendo manomissioni, preservandola da ogni alterazione, con l'obbligo di esibirla a richiesta dell'A.G. - obbligo penalmente sanzionato ex artt. 334 e 335 c.p. -.

Si trasmette in allegato la documentazione, relativa alle attività svolte.

L'ufficiale di P.G.

.....

Unitamente alla notizia di reato si provvederà a trasmettere la documentazione relativa all'attività svolta:

*Annotazione di P.G.
Verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore
~~Verbale di sequestro preventivo~~*

7. Il comportamento in caso di incidente stradale

Art. 189 c.d.s. - Comportamento in caso di incidente

➤ *Sanzioni principali*

L'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, che non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, che non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

➤ *Sanzioni accessorie*

Sono solo di natura amministrativa e consistono nella sospensione della patente di guida.

➤ *Note*

Secondo il combinato disposto dei commi 6 ed 8-bis, l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, può portare all'arresto del responsabile ai sensi dell'art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo), a meno che entro le ventiquattro ore successive al fatto il responsabile non si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.